

## □ **Mozione n. 97**

*presentata in data 24 gennaio 2011*

a iniziativa del Consigliere Foschi

### **“Realizzazione della centrale termoelettrica WAFER ZOO S.r.l. a Schieppe di Orciano”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

1. Con decreto 24/DP4 del 29.11.2004 è stata rilasciata, alla ditta Wafer zoo S.r.l., l'A.I.A. “ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, [...] per l'esercizio dell'impianto di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), sito nel Comune di Orciano (PU), via dell'Agricoltura, 9, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) adeguamento dell'impianto - Il gestore è tenuto realizzare e mettere in esercizio entro il 30 ottobre 2007 la centrale termoelettrica alimentata con fonti rinnovabili (biomasse) conformemente al progetto presentato in fase di domanda per il rilascio dell'A.I.A.”;

2. In data 12.12.2006 la Regione Marche ha emesso il decreto del Dirigente della P.F. valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 4 VAA\_08 “L.R. 7/2004 art. 11 Waferzoo srl - Comune di Orciano (PU) Giudizio positivo compatibilità ambientale modifica impianto esistente con inserimento caldaia a biomasse vegetali, rilascio autorizzazione paesaggistica e valutazione incidenza”;

3. Con nota Prot. 28605 16/02/2007 RM/GRM/VAA\_08/p, il Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha convocato, per il giorno 01.03.2007, la Conferenza dei Servizi decisoria AIA ai sensi dei commi 10 e 11 del D.L.gs. 59/2005, per il procedimento di riesame AIA relativa alla “modifica sostanziale dell'impianto di essiccazione esistente con inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Nell'ambito di tale Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i pareri contrari del Comune di Orciano di Pesaro, della Provincia di Pesaro e Urbino, dei Sindaci-Autorità sanitarie di Orciano di Pesaro, Barchi, Serrungarina, Sant'Ippolito, Montemaggiore al Metauro. La Regione Marche, anziché concludere con diniego il procedimento lo ha sospeso in attesa di integrazioni documentali da parte della ditta;

4. Con decreto prot. n. 4038 del 15.03.2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche - Ancona, ha proceduto all'ANNULLAMENTO “dell'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto n. 4/VAA\_08 del 12/12/2006 ... per sviamento e travisamento per difetto di istruttoria per inadeguata motivazione per violazione del principio di leale cooperazione per manifesta illogicità ed incongruenza per illegittimità ed eccesso di potere in ordine alle compatibilità delle nuove opere con i valori paesistici ed ambientali del luogo di dichiarato interesse pubblico”;

5. Avverso al predetto decreto di annullamento, la Wafer zoo S.r.l. e la Giunta Regionale hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. delle Marche con contestuale istanza di sospensiva. Con ordinanza del T.A.R. Marche nr. 214/07, depositata in data 11.05.2007, è stata respinta l'istanza di sospensiva. Analogamente, con ordinanza nr. 5310/07 (R.G. 7375/2007), il Consiglio di Stato ha respinto l'ulteriore istanza di sospensiva promossa dalla ditta “Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello cautelare non emergendo estremi di danno nella sfera dell'appellante tali da giustificare la compromissione del sito tutelato nelle more della decisione nel merito della controversia”;

6. Con decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche N. 45/VAA\_08 DEL 14/04/2008 (Oggetto: Artt. 146, 159 D. Lgs. 42/2004 - Ditta Wafer Zoo srl, Comune di Orciano di Pesaro (PU) – rilascio autorizzazione paesaggistica per il progetto di centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali) è stata rilasciata la nuova autorizzazione paesaggistica per l'impianto in oggetto;

7. Con decreto prot. n. 7565 del 29.05.2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche - Ancona, ha proceduto all'ANNULLAMENTO dell'“autorizzazione paesaggistica di cui al decreto n. 45/VAA\_08 del 14.04.2008 ... per sviamento e travisamento per difetto di istruttoria per inadeguata motivazione per violazione del principio di leale cooperazione per manifesta illogicità ed incongruenza per illegittimità ed eccesso di potere in ordine alle compatibilità delle nuove opere con i valori paesistici ed ambientali del luogo di dichiarato interesse pubblico”;

8. Con ordinanza del T.A.R. Marche nr. 602/08, depositata in data 18.11.2008, è stata respinta l'istanza di sospensiva avverso a tale provvedimento promossa dalla ditta;

9. In data 29.05.2009 la ditta la Wafer Zoo S.r.l. ha presentato un'ulteriore istanza di “rinnovo” dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 24/DP4 del 29.11.2004 non ottemperata, e la Regione Marche ha avviato il procedimento con nota prot. 351995 del 24.06.2009 e con decorrenza 29.05.2009;

Ribadito il contenuto della risoluzione n. 6 approvata da questa Assemblea nella VIII legislatura – Seduta nr. 25 del 14 febbraio 2006, da aversi, per brevità non integralmente trascritta nel presente documento.

Visto che il Presidente della Giunta regionale, ha pubblicamente dichiarato l'avvenuta conclusione dei procedimenti regionali attivati dalla ditta Wafer zoo S.r.l. nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi presso la palestra comunale di San Michele al Fiume, nel Comune di Mondavio (PU), in data 15 febbraio 2010: “aprofitto di questa assemblea per sottolineare che in base alla normativa che abbiamo corretto strada facendo e che prevede impianti a biomasse di dimensioni massime di 1,8 megawatt, il progetto di Schieppe è bocciato”.

Constatato:

*che* il Dirigente della P.F. energia, con provvedimento n. 8/EFR\_11 del 12/02/2010, ha decretato “DI NON ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, ed in particolare per contrasto con la previsione di cui all'art. 57, comma 1, della L.R. n. 31/09, l'istanza presentata da Wafer Zoo s.r.l. il 13.06.2005, per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla modifica dell'impianto di essiccazione esistente, mediante l'inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali, della potenza superiore a 5 MW termici, per la produzione di energia elettrica”, demandando alla “P.F. regionale Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ... gli adempimenti di propria competenza”, ovvero la conclusione degli endoprocedimenti di riesame AIA e rinnovo AIA, nonché alla revoca del decreto 24/DP4 del 29.11.2004 contenente la prescrizione di realizzare la centrale termoelettrica;

*che*, tuttavia, la P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche non ha mai provveduto a tali adempimenti, tanto che risultano tuttora aperti, sospesi sine die, i predetti procedimenti di riesame AIA, rinnovo AIA, ed è vigente il decreto nr. 24/DP4 del 29.11.2004;

*che* le dichiarazioni rese il 15 febbraio 2010 dal Presidente della Giunta sono state definitivamente smentite e confutate dall'Assessore all'Ambiente in carica in risposta all'interrogazione nr. 3, nel corso della seduta dell'Assemblea Legislativa del 25.05.2010; in tale circostanza l'Assessore, leggendo la nota predispostagli dai funzionari tutti responsabili del rilascio dei provvedimenti contestati alla Wafer zoo S.r.l., ha dichiarato : “Pertanto i nostri procedimenti sono al momento tutti sospesi... Il procedimento di riesame dell'AIA n. 24/DP4 del 29 novembre 2004, volto all'autorizzazione al esercizio della centrale a biomasse è sospeso...”;

*che* ciò è avvenuto nonostante, con nota ID 3128339 del 08.02.2010, il Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali della Regione Marche, coadiuvato dal Comitato Tecnico, abbia reso il seguente parere in risposta al Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: “Il sopravvenire della norma dell'Art. 57, comma 1, della l.r. 31/209 impedisce la prosecuzione di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003....i subprocedimenti (VIA ed AIA) seguono la sorte del procedimento principale”;

*che*, pertanto, il Servizio Ambiente della Regione Marche, nelle persone dei Dirigenti ha arbitrariamente deciso di disattendere l'Art. 57 della Legge Regionale nr. 31/2009, disapplicandola per tutto il periodo di sua vigenza, e le disposizioni impartite dal Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali della Giunta Regionale;

Preso atto della pronuncia n. 332 del 24.11.2010, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57, commi 1,2,3 della Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009 n. 31.

Considerato:

1. Con nota del Comune di Orciano di Pesaro, Prot. 1417 del 16.03.2010, pervenuta alla Regione Marche il 23.03.2010, è stato evidenziato come, da atti pubblici, risulti che la Soc. Wafer zoo S.r.l., richiedente e titolare dell'A.I.A. 24/DP4 del 29.11.2004, nonché richiedente il riesame e il rinnovo della stessa, non risulta essere il gestore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione a far data dal 01.04.2003. Al contrario, il D.L.vo 59/2005, come pure il precedente D.L.vo 372/1999, individuano nel «"gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto», il soggetto titolato a richiedere e conseguire il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché l'unico responsabile dell'esercizio dell'attività e destinatario degli eventuali provvedimenti delle autorità. Peraltro la giurisprudenza (TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I, 26 novembre 2007, sentenza n. 3365) ha chiarito come, ai fini della validità dell'A.I.A. per più impianti o parti di essi, siano richieste l'"identità di sito" e l'"identità di gestore". Nel caso specifico è stato riconosciuto che quest'ultimo requisito non è soddisfatto nemmeno quando più impianti nello stesso sito dovessero risultare gestiti da società dello stesso gruppo imprenditoriale: "...infatti, se si riconosce che Hera Modena s.r.l. fa parte del gruppo Hera al pari di Hera s.p.a., risulta però indubbio che si tratta di due società diverse e dunque di due soggetti giuridici distinti, a cui fanno capo distinte attività e responsabilità gestionali; per superare tale profilo occorrerebbe riferire la nozione di "gestore" all'intero gruppo a cui appartenga il soggetto titolare di un impianto in cui si svolgono attività connesse a quella (principale) soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, ma tale conclusione appare eccessiva e dunque non applicabile, nel caso di specie, ad Hera Modena s.r.l.". Dunque, e a maggior ragione, la Wafer Zoo S.r.l., che dai documenti agli atti della Giunta Regionale risulta non esercitare l'attività del mangimificio autorizzata a Schieppe di Orciano con l'A.I.A. in oggetto e non avere alcun legame societario con la Paci & Pagliari Società Agricola a r.l., non aveva titolo alcuno a conseguire il rilascio del provvedimento. Pertanto la ditta Paci & Pagliari Società Agricola a r.l., attuale gestore dell'impianto secondo quanto emerge dagli atti pubblici registrati, esercita l'attività in assenza dei prescritti requisiti, ovvero dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali circostanze comportano nullità e la caducazione dell'atto (A.I.A. 24/DP4 del 29.11.2004) emanato a soggetto privo del titolo a conseguirlo, nonché, ovviamente l'immediata conclusione dei connessi procedimenti di riesame e di rinnovo dell'A.I.A. stessa, sempre avviati ad istanza della Wafer zoo S.r.l.;

2. Con comunicazione il Comune di Orciano di Pesaro ha trasmesso alla Regione Marche i chiarimenti resi dall'ing. xx, materiale estensore della TAV. 10.4 del P.R.G., su cui è stata basata l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto regionale Nr. 45/VAA\_08 del 14/04/2008. Nella nota trasmessa, Prot. 1541 (Comune di Orciano di Pesaro) del 27.03.2009, l'ing. xx ha precisato che «il limite (definitivo – Ndr) della "tutela integrale" del Rio Vergineto ....è stato tracciato per una fascia di ml. 50,00 (cinquanta) partendo dalla perimetrazione già redatta nel precedente P.R.G. del 1997 (architetti xx e yy). Tale ambito cartografato è stato delimitato graficamente sulla base di quanto già elaborato in precedenza, con partenza dal ciglio superiore della sponda-scarpata del fosso, operando poi un "offset" di ml. 50,00 dalla suddetta sommità. Per l'area in esame, la base di partenza del PRG 1997 (architetti xx e yy) era costituita dalla intersezione della sponda e dell'area contigua, "alberata ed interessata dalla vegetazione spontanea", esterna all'alveo di diretta pertinenza, con il terreno agricolo a seminativo, come riportata nella carta tecnica reg.le». Tali circostanze attestano, in maniera inequivocabile, l'esistenza del difetto di istruttoria contestato dalla Soprintendenza con il

decreto di annullamento prot. n. 7565 del 29.05.2008, frutto anche delle fuorvianti prospettazioni grafiche della proponente che hanno portato all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica. Nel documento istruttorio della stessa si legge infatti: «Per applicare in concreto tutte queste previsioni al progetto in esame la ditta si è avvalsa del PRG adottato dal Comune di Orciano di Pesaro con DCC n. 19 del 10.06.2005, ed in particolare la Tav. 10.4 scala 1:2000. Tale elaborato cartografico, infatti, benché revocato, è l'unico documento ufficiale concretamente utilizzabile che riporta dei riferimenti che possono essere considerati "invariabili", tra cui il "limite Galasso (legge n. 431/1985)" riferito alla sponda del Rio Vergineto. Imponendo un "off-set" di 15 metri verso il Rio a questo limite (Fascia di cui alla lettera C, c.1, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 di 150 metri) è possibile individuare quello che può essere considerato il limite dell'ambito di tutela provvisorio del Rio Vergineto secondo l'art. 29 delle NTA del PPAR (135 metri dall'argine). Tale limite è desumibile anche imponendo un off-set di 35 metri all'ambito di tutela definitivo proposto che era stato ridotto a 100 metri... La ditta, con la Tav. WFR02 25.0.0, depositata in data 14/09/2007 e acquisita al prot. con il n. 182210 del 17/09/2007 RM/GRM/VAA 08/a, ha modificato il progetto portando tutti gli impianti (compresi i piazzali di stoccaggio e manovra) al di fuori dell'ambito di tutela provvisorio del corso d'acqua Rio Vergineto desumibile dalle tavole del PRG adottato e poi recentemente revocato»;

3. La verifica affidata dal TAR Marche al Dirigente del Servizio 4.2 della Provincia di Pesaro e Urbino ha stabilito "che le opere di progetto riferibili all'Autorizzazione Paesaggistica regionale nr. 45/VAA\_08 del 14.04.2008 che interferiscono con l'ambito provvisorio di tutela integrale del Rio Vergineto, di 135 ml., riguardano il piazzale esterno all'edificio per una superficie complessiva di 770 mq. circa". Tale affermazione contrasta con la motivazione dell'Autorizzazione paesaggistica regionale "La ditta, con la Tav. WFR02 25.0.0, depositata in data 14/09/2007 e acquisita al prot. con il n. 182210 del 17/09/2007 RM/GRM/VAA 08/a, ha modificato il progetto portando tutti gli impianti (compresi i piazzali di stoccaggio e manovra) al di fuori dell'ambito di tutela provvisorio del corso d'acqua Rio Vergineto desumibile dalle tavole del PRG adottato e poi recentemente revocato", ed avvalorata le ragioni poste a base del decreto di annullamento della Soprintendenza di Ancona prot. n. 7565 del 29.05.2008. A ciò si aggiunga la circostanza che, se il verificatore avesse correttamente misurato l'ambito provvisorio di tutela integrale applicando i criteri stabiliti dall'art. 29 del PPAR Marche e dalla Circolare Regionale nr. 4 UA/URB del 28.04.1988 P.P.A.R. – Deliberazione G.R. n. 8127 del 13.07.1987 (BUR Marche 106/1987) e n. 7045 del 04.12.1987 (BUR Marche 128/1987), anziché introdurre il concetto – non riscontrabile nella normativa regionale - della misurazione a partire dalla porzione demaniale pubblica dell'alveo inciso definita dal livello di piena ordinaria, avrebbe accertato che anche ampia parte dei fabbricati "C" e "D" (cabina di controllo e centrale a biomasse) del progetto autorizzato dalla Regione Marche ricadono all'interno dell'ambito provvisorio di tutela integrale.

Ritenuto:

*che* la mancata conclusione dei procedimenti costituisce grave danno per gli Enti locali coinvolti e per le popolazioni amministrate, sia in riferimento all'incertezza connessa al protrarsi delle procedure amministrative oltre ogni previsione di ragione e di legge, sia in riferimento alla svalutazione dei patrimoni immobiliari e delle attività insediate sul territorio connessa alla illegittima emanazione degli atti regionali, sia alla necessità di sostenere le spese di giudizio da parte degli Enti stessi, sia infine in riferimento alla legittima aspettativa dei cittadini di conoscere con certezza i destini del territorio;

*che* è compito delle istituzioni, nella specie della Regione Marche, garantire uniforme applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in ossequio ai principi espressi dai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

*che* l'annosa vicenda getta discredito sulle istituzioni e lede in particolare il prestigio dell'istituzione Regione Marche nei suoi ruoli di garanzia, terzietà, imparzialità.

Preso atto inoltre delle recenti deliberazioni con cui i Consigli Comunali di Fano, Barchi, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina, Saltara, Orciano di Pesaro, Sant'Ippolito,

Montefelcino, Isola del Piano, Mondavio, hanno INVITATO "il Governatore della Regione Marche, Dott. Gian Mario Spacca, in coerenza con le proprie dichiarazioni e con gli impegni assunti con le Amministrazioni e con la cittadinanza:

- A revocare in via di autotutela l'Autorizzazione Integrata Ambientale nr 24/DP4 del 29.11.2004;

- Conseguentemente a concludere con diniego i procedimenti di riesame e rinnovo della predetta A.I.A.;

- A revocare, in via di autotutela per le ragioni illustrate le Autorizzazioni Paesaggistiche di cui al decreto del Dirigente della P.F. valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 4 VAA\_08 del 12.12.2006 e al decreto nr. Nr. 45/VAA\_08 del 14/04/2008".

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale:

1. A revocare in via di autotutela l'Autorizzazione Integrata Ambientale nr 24/DP4 del 29.11.2004;
2. Conseguentemente a concludere con diniego i procedimenti di riesame e rinnovo della predetta A.I.A. illegittimamente concessa;
3. Ad attivarsi affinché l'attività dell'esistente mangimificio sia esercitata, conformemente a legge, da soggetto in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. A revocare, in via di autotutela per le ragioni illustrate le Autorizzazioni Paesaggistiche di cui al decreto del Dirigente della P.F. valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 4 VAA\_08 del 12.12.2006 e al decreto nr. Nr. 45/VAA\_08 del 14/04/2008.